

TI_GERICHTE 38.2019.42 vom 23. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.42_d20190423

FR: TI_GERICHTE 38.2019.42 du 23 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2019.42 del 23 aprile 2019

Regeste

Negate ind. per insolvenza per pretese salariali riferite a 03-04/2018. Licenziamento per fine 10/2018 e a seguito inf. 02/18 ricevuto IG fino al 25.10.2018. Pertanto le pretese del ricorrente non rientrano negli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro

Erwägungen

E. 2

Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività lavorativa svolta effettivamente.

L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI.

L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L'ID E L'II

A2L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

E. 2.2

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività lavorativa svolta effettivamente. L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza. In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI. L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato,

compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI. 2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che: " DISTINZIONE TRA L'ID E L'II A2 L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5) A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.) A4 L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3). 2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 ha lavorato per la _____ dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64). Egli è stato licenziato il 13 settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26). A seguito di un infortunio subito il 6 febbraio 2018 l'assicurato è stato posto al beneficio di indennità versate dall'assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 21). L'assicurato, l'11 aprile 2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19). Come visto, l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine). Nel caso concreto si tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato indennizzato dall'assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzate dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de versement de prestations d'une assurances consécutivement à une incapacité de travail, l'indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain non couverte par ladite assurance.”) A ragione dunque la Cassa ha respinto la richiesta dell'assicurato in quanto le sue pretese salariali si riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro. La decisione su opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.